

# Fusioni transfrontaliere con procedimenti più chiari

## Società

Il Dlgs 88/2025 ha indicato con maggiore precisione i documenti da predisporre

L'operazione non deve pregiudicare crediti statali o di altre amministrazioni

Pagina a cura di  
**Angelo Busani**

La normativa sulla fusione transfrontaliera (quella cui partecipano società con sede nell'Unione europea) e sulla fusione internazionale (quella cui partecipano società con sede al di fuori dell'Unione europea), introdotta dal Dlgs 19/2023 è stata recentemente emendata dal Dlgs 88/2025 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025 ed entrato in vigore l'8 luglio) per risolvere elementi di criticità che erano stati rilevati nelle prime letture della nuova normativa e nelle prime sue applicazioni pratiche.

Gli emendamenti non incidono sul procedimento da svolgere; ne agevolano però il compimento perché meglio precisano, in particolare, la documentazione da predisporre per il caso in cui una società italiana venga incorporata in una società straniera; e, viceversa, semplificano la gestione dei documenti che siano imperfettamente prodotti all'estero a supporto dell'incorporazione di una società straniera in una società italiana.

### Il procedimento

Per effettuare una fusione transfrontaliera o internazionale che coinvolge una società italiana occorre innanzitutto svolgere una fase preparatoria in cui vengono predisposti i documenti occorrenti per addivenire alla decisione dei soci di approvazione dell'operazione di fusione transfrontaliera, vale a dire:

- il progetto comune di fusione, che deve essere identicamente approvato dall'altra società partecipante all'operazione;
- la relazione dell'organo amministrativo che è diretta, a illustrare la fusione ai soci e ai lavoratori;
- se l'operazione prevede un cambio, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni/quote della società incorporata e quelle della società incorporante.

Si procede poi all'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante in ciascuno dei Paesi la cui legge disciplinano le società partecipanti all'operazione (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto "certificato preliminare") attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione.

In ultimo, vi è la stipula dell'atto pubblico di fusione cui fa seguito, ad opera della competente autorità operante nel Paese "di destinazione" (in Italia è sempre il notaio) e,

cioè, in quello la cui legge disciplina la società incorporante (per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l'operazione "in entrata"), l'emanazione dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto "certificato definitivo"), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

### Il progetto comune

Il contenuto del progetto di fusione transfrontaliera o internazionale è abbastanza simile a quello disposto dal Codice civile per la fusione domestica (l'unica differenza rilevante è che il progetto deve contenere i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso), salvo che per il caso in cui una società italiana venga incorporata in una società straniera.

In quest'ultima ipotesi, infatti, il progetto deve indicare se la società italiana ha percepito, nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, benefici pubblici o benefici pubblici localizzati precisandone, in caso positivo, l'entità e i soggetti che li hanno erogati (in caso di fusione internazionale il periodo di osservazione dei benefici pubblici localizzati concerne quelli percepiti nei dieci anni anteriori).

Infatti, la normativa in tema di fusione *cross-border* presta una particolare attenzione al fatto che l'operazione di fusione, da un lato, non pregiudichi i crediti vantati dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche e, d'altro lato, non si risolva nella delocalizzazione di un'attività che abbia beneficiato di misure di sostegno, specialmente se collegate al territorio.